

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 79

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCAME, SERVADEI, FERRARI MARTE, COLUCCI, ANDÒ,
AMODEO, REINA, SEPPIA, ALBERINI, MONDINO, FIAN-
DROTTI, ACHILLI**

Presentata il 20 giugno 1979

**Nuovi livelli di carriera per ufficiali e sottufficiali
e nuova denominazione degli stessi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi decenni si è avuta nelle forze armate una crescita culturale che ha portato sostanziali modifiche nella qualità di tutta la piramide militare. Questo cambiamento si riassume nello *slogan*: oggi ci sono più laureati nei bassi gradi che nei vertici militari. Un tempo il grado più elevato significava cultura più elevata: oggi « il gradiente culturale » spesso si inverte.

In breve, la tradizionale stratificazione tra ufficiali e sottufficiali ha perso in misura notevole il suo significato.

Per esempio, in una centrale operativa di combattimento operante in « tempo reale », cioè con decisioni prese istantaneamente a seguito di elaborazioni di calcolatori elettronici, compiti di alta responsabilità sono affidati spesso a giovani sottufficiali. Si tratta di decisioni che un tempo erano riservate al massimo livello di comando. Nei centri di controllo del traffico aereo si trovano sottufficiali

giunti al massimo della specializzazione, che istruiscono ufficiali di nuovi livelli di specializzazione, con una completa inversione del tradizionale concetto di catena gerarchica. In sostanza la competenza fa premio sui galloni: questo è un principio che d'altra parte trova ormai posto in ogni organizzazione funzionale.

Alla luce di queste considerazioni le motivazioni tradizionali che suddividevano e suddividono tuttora, secondo una concezione di derivazione classista, i gradi di rigenti in ufficiali e sottufficiali sono in larga misura anacronistiche e superate. Il criterio scolastico del titolo di studio occorrente per l'accesso alla due carriere è anch'esso ormai non molto significativo considerato che nel corso della loro carriera, molti sottufficiali conseguono lauree in ogni settore della cultura umanistica e scientifica.

Modificato è anche il rapporto nei vari Enti dove si va affievolendo il distacco

che si creava tra le categorie attraverso l'istituzione di mense e cucine separate, per ufficiali e sottufficiali: oggi, in molti comandi, la « tavola calda » fa superare queste barriere « culinarie », barriere che in altri paesi sono state abolite da almeno trenta anni.

Lo stesso discorso vale per i luoghi di ricreazione e di ritrovo sociale un tempo nettamente separati; anche in questo settore, in nome della funzionalità, molte cose vanno cambiando.

Anche dal punto di vista del costume formale qualcosa è mutato: un tempo il maresciallo era maresciallo e basta, invece il capitano era il « signor capitano ». Oggi il capitano è semplicemente capitano.

Nonostante le forti opposizioni dei vertici in sostanza si riscontrano tutti i sin-

tomi di un grande mutamento. Per dare una dimostrazione tangibile di tutto questo sembra ormai opportuno modificare la tradizionale suddivisione tra ufficiali e sottufficiali, il che, insieme a una riduzione dell'elevatissimo numero di livelli gerarchici che contraddistinguono le due carriere, può costituire uno stimolo verso la democratizzazione delle forze armate e verso una loro maggiore integrazione sul piano umano.

Anche per rendere maggiore l'adeguamento della società militare a quella civile sembra necessario addivenire a denominazioni ed a un numero di livelli gerarchici analoghi a quelli vigenti nella maggior parte delle istituzioni civili.

Da tutte queste considerazioni trae spunto la presente proposta di legge che si compone di tre articoli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È abolita la denominazione di sottufficiale.

I quadri dirigenti delle forze armate sono costituiti da ufficiali dei seguenti livelli: ufficiali di base, ufficiali intermedi, ufficiali superiori, ufficiali generali.

ART. 2.

Per ogni livello di ufficiali esistono varie classi: 2 per gli ufficiali generali; 2 per gli ufficiali superiori; 1 per gli ufficiali intermedi; 3 per gli ufficiali di base.

ART. 3.

Con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere stabiliti i profili professionali dei livelli e delle classi del quadro dirigente di cui ai precedenti articoli.